NUOVI REGOLAMENTI

DELLA

CASSA CENTRALE DI RISPARMJ E DEPOSITI

E DELLE SUE AFFILIATE

approvati con Ordinanza del R. Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici del dì 29 Settembre 1850.

Digitized by Google

MANIFESTO

Cadendo nel presente anno 1856 la quinquennale revisione dei Regolamenti della Cassa di Risparmio, la Commissione a ciò deputata, nel desiderio di vie meglio provvedere all'utile e al comodo di chi confida alla Cassa i proprj capitali, non meno che all'utilità maggiore del pubblico nell'allogarli; è venuta nelle seguenti risoluzioni approvate con Ordinanza del Ministero delle RR. Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici in data del dì 29 corrente.

1. È permesso a chiunque voglia versare *risparmj* nella Cassa, di farli registrare sotto il suo proprio nome in libretti condizionati al pagamento, così dei frutti come del capitale in tutto o in parte, a lui medesimo, o a suo legittimo rappresentante; sicchè questi libretti debbano ritenersi per *libretti personali.*

2. I possessori dei *consueti libretti di credito,* avranno facoltà di chiedere alla Cassa che siano barattati in *libretti condizionati*, come è detto al precedente articolo 1, previa però la disdetta consueta di quindici giorni, e ritenuto che la somma da descrivere in un libretto condizionato non oltrepassi i mille fiorini.

3. Tenuti fermi i giorni di Venerdì, Sabato e Domenica per le operazioni relative ai risparmj registrati sui libretti consueti, si faranno nel giorno di Lunedì quelle relative ai risparmj registrati o da registrare nei *libretti condizionati* al pagamento alla persona del creditore, che avranno numerazione a parte e colore diverso dai rimanenti.

4. I frutti maturati d'anno in anno sui risparmj registrati tanto nei libretti di credito consueti, quanto nei libretti condizionati, se vengano

Digitized by Google

richiesti dai respettivi creditori entro i mesi di Gennajo e Febbrajo dell'anno seguente, saranno pagati senza bisogno di precedente disdetta, qualunque ne sia la somma.

5. La Cassa pagherà il frutto del tre e tre quarti per cento all'anno sui *risparmj* in essa versati, e registrati tanto nei *consueti libretti di credito* quanto nei *libretti condizionati;* ritenuto in ogni altra parte quanto ai *risparmj* stessi il disposto dei regolamenti finquì in vigore, salve le modificazioni di che ai precedenti articoli.

6. Pagherà pure il frutto del tre e mezzo per cento sui *depositi* di che è parola nel Manifesto del dì 27 Dicembre 1842. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel Manifesto medesimo, se non che nell'atto della restituzione in tutto o in parte dei depositi confidati alla Cassa, si farà la sottrazione del frutto per soli quindici giorni e non più, qualunque sia il tempo secondo i casi richiesto per la disdetta. Lo stesso frutto del tre e mezzo per cento sarà corrisposto sui *depositi pupillarj.*

7. Pagherà infine il frutto del tre e sette ottavi per cento all'anno sulle somme confidatele dalle Casse affiliate di prima classe; e quello del quattro parimente per cento all'anno sulla parte di dote delle Casse medesime non ammessa al godimento degli utili della Banca di Sconto di Firenze.

8. Tenuto fermo il disposto degli articoli IV. V. e VI. del Manifesto del dì 21 Settembre 1851, la facoltà riservata nell'articolo IV pei casi di urgenti ed imperiosi motivi di variare in più o in meno il frutto accordato sui risparmj e sui depositi, si dovrà intendere estesa ancora alle altre condizioni offerte dalla Cassa ai depositanti.

9. In caso di smarrimento di un *libretto di credito* staccato da una Cassa affiliata di seconda classe, dopo l'adempimento delle formalità volute dal regolamento in vigore, spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di deliberare sulla dimanda di pagamento o di rinnuovazione del libretto.

10. Confermate le disposizioni di che negli articoli IX. X. e XI. del Manifesto precitato del dì 21 Settembre 1851, resta dichiarato che la Cassa Centrale pagherà i libretti delle Casse affiliate di prima classe nei limiti soltanto delle somme da loro affidatele; e quanto alle Casse affiliate di seconda classe, sempre che si tratti di somme registrate nelle note originali ad essa pervenute.

Digitized by Google

11. In aumento alle disposizioni degli articoli IV. V. e VI del Manifesto del dì 4 Ottobre 1853 resta pure dichiarato, che ogni qual volta sia dalla Cassa Centrale riconosciuta la necessità di sciogliere l'affiliazione di una Cassa di prima classe nei casi previsti dall'articolo 32 del regolamento che le riguarda, la Cassa affiliata debba nel termine di tre mesi essersi posta in grado di divenire, colle debite approvazioni Governative, una Istituzione di per se stante con regolamento suo proprio, o altrimenti dovrà procedersi alle necessarie liquidazioni e alla soppressione di quella Cassa.

12. Soppresso l'articolo 50 del vigente regolamento per la Cassa Centrale di risparmj e depositi, potranno in avvenire i capitali in essa raccolti essere dati in imprestito ancora ai privati con la sicurtà d'ipoteche sopra beni stabili, o col pegno di titoli di credito, nei modi e colle condizioni di che nel regolamento contemporaneamente approvato.

13. Sui fondi di riserva prelevati dagli avanzi annui, e destinati a spese straordinarie, è data facoltà al Consiglio di amministrazione di stanziare pensioni a favore degli Impiegati ridotti impotenti a continuare nel servizio per età o per malattia, e in caso di morte a favore delle loro vedove e figli minorenni, a seconda di un regolamento già approvato.

14. Si intende che con questa facoltà data al Consiglio di amministrazione, e col regolamento stabilito per sola sua norma, non viene conferito diritto alcuno agli Impiegati e alle loro vedove e figli per costringere in qualunque modo il Consiglio medesimo a dar pensioni, o a regolarne il quantitativo in una misura piuttostochè in un'altra.

15. Le presenti disposizioni avranno effetto a cominciare dal primo Gennajo 1857, e conseguentemente quella, di che nell'Art. 4, sarà applicabile ai frutti che anderanno maturandosi nel corso del medesimo anno 1857.

Dalla Residenza della Società per la Cassa Centrale di Risparmj e Depositi
il 30 Settembre 1856.

IL PRESIDENTE
C. RIDOLFI

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER LA SOCIETÀ

DELLA CASSA CENTRALE

DI RISPARMJ E DEPOSITI

Digitized by Google

TITOLO I.

Scopo della Società

1. Lo scopo della Società è di mantenere e dirigere una Cassa di risparmj a favore delle classi meno agiate, e nel tempo stesso di depositi. Avrà il centro delle sue operazioni in Firenze, e promuoverà lo stabilimento di Casse affiliate in tutti quei luoghi di provincia in cui le circostanze lo permetteranno.

TITOLO II.

Del numero, ammissione e diritti dei Socj

2. I componenti la Società non potranno oltrepassare il numero di centoventi.

3. Saranno ammesse a formare detta Società solamente le persone domiciliate in Firenze, che godano della piena facoltà di contrarre obbligazioni civili. I figli di famiglia, purchè maggiori di età, saranno ammessi quando abbiano il consenso paterno.

4. Allorchè si trovino nella Società dei posti vacanti, la nomina dei nuovi Socj spetterà al Consiglio di amministrazione di cui sarà parlato all'articolo 9 e seguenti.

5. I componenti la Società hanno soli il diritto di eleggere ed essere eletti a tutte le cariche di cui sarà in appresso parlato agli articoli 7. e 8.

Digitized by Google

6. Potranno sempre visitare la Cassa nei giorni in cui starà aperta, e comunicare al Direttore di essa, o al Presidente del Consiglio di amministrazione le proprie avvertenze, lasciandole scritte in un libro che si troverà sempre aperto per quest'oggetto nelle stanze della Cassa.

TITOLO III.

Delle Cariche della Società

7. La Cassa di risparmj e depositi sarà amministrata da un Consiglio, e immediatamente sorvegliata da un Direttore. Il Consiglio sarà composto di undici membri, uno dei quali ne sarà il Presidente, due avranno il titolo di Vice-Presidente ed uno sarà il Segretario.

8. Oltre il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, saranno scelti nel seno della Società ventisei Ispettori almeno incaricati di visitare per turno la Cassa, nel modo ed agli effetti di cui sarà parlato all'articolo 30.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Amministrazione

9. Il Consiglio di amministrazione esamina tutti gli affari, e delibera, sentito (quando occorra) il Direttore, che avrà voto soltanto consultivo.

10. Spetta al Consiglio a determinare le norme degli impieghi da farsi dei denari che saranno depositati nella Cassa, sulla proposizione del Direttore, o sentito il suo parere.

11. Al Consiglio di amministrazione spetta l'incarico di determinare il numero, la qualità e gli stipendj degli Impiegati, non meno che la scelta dei medesimi, sentite però le proposizioni del Direttore. Determina giusta

Digitized by Google

le disposizioni del regolamento in vigore le pensioni da accordarsi agli Impiegati ridotti impotenti per età o per malattia, e in caso di morte alle loro vedove e figli.

12. Deve pubblicare i bilanci delle Casse affiliate, separatamente da quello della Centrale.

TITOLO V.

Del Direttore

13. Il Direttore è espressamente incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, e di sorvegliare immediatamente la Cassa.

14. Farà annualmente compilare il rendimento di conti, e lo presenterà all'approvazione del Consiglio e alla revisione dei Sindaci.

15. Appena riceverà i bilanci delle Casse affiliate ordinerà una revisione delle loro respettive amministrazioni.

16. Sarà responsabile della conservazione dei capitali esistenti in cassa, che superassero l'occorrente a sodisfare gl'impegni periodicamente conosciuti, e potrà in questo caso provvedere alla conservazione di tale eccedenza, servendosi del locale a ciò destinato e chiuso con due chiavi diverse, da ritenersi una dal Direttore stesso e l'altra dal Cassiere.

17. Avrà facoltà di eseguire gl'impieghi del danaro tutte le volte che se ne presenti la circostanza e la convenienza, seguendo le norme e le massime già prescritte dal Consiglio di amministrazione: ed in caso che reputasse opportuno di adottare qualche sistema d'impiego non peranche previsto, ne farà la proposizione allo stesso Consiglio, per dipendere dalle sue decisioni.

18. Il Direttore dovrà però valersi della facoltà di cui è fatta menzione al precedente articolo in modo che ogni somma da lui impiegata ad imprestito rientri per l'intiero in cassa al più lungo nello spazio di dieci anni. Per dilazioni maggiori alle restituzioni dei capitali, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio.

Digitized by Google

19. Quando siano richieste proroghe alla restituzione di somme impiegate dalla Cassa, potrà il Direttore accordarle purchè le restituzioni stesse si verifichino dentro l'anno in cui ricorre la scadenza. Per un tempo più lungo è necessaria l'approvazione del Consiglio.

20. Il Direttore dovrà sotto la sua responsabilità personale depositare i documenti che formeranno titolo di credito per la Cassa nel pubblico generale Archivio dei Contratti di Firenze, o nella Cancelleria del Tribunale Collegiale di prima istanza, a seconda della loro natura: e presso la Cassa si troveranno sempre dai creditori della medesima le opportune indicazioni per procurarsi volendo la vista dei documenti anzidetti. Il deposito di cui si tratta sarà fatto a fine di ogni anno, rimanendo in facoltà del Direttore il ripeterlo anche più frequentemente.

21. Riterrà presso di sè i libretti di credito da consegnarsi ai ricorrenti alla Cassa, lasciandone soltanto un discreto numero in mano dell'Impiegato di ciò incaricato per supplire ai giornalieri bisogni.

22. Oltre la restituzione dei risparmj e depositi ai termini fissati per tali pagamenti, nessun altro pagamento potrà effettuarsi dalla Cassa senza che dal Direttore ne sia rilasciato in scritto l'ordine espresso.

23. Il Direttore esigerà che al principio di ciascun mese il Ragioniere Revisore gli presenti uno stato preciso di tutte le scadenze attive e passive della Cassa ricorrenti nel corso del mese, per frutti, per capitali, o per qualsiasi altra dipendenza. Lo stato delle scadenze sarà estratto da un registro a quest'oggetto tenuto dal Ragioniere Registratore, e denominato ***Registro delle scadenze attive e passive.***

24. Sarà cura del Direttore di fare nel corso dell'anno almeno due revisioni improvvise di cassa; alle quali esso inviterà uno dei componenti il Consiglio di amministrazione: e oltre queste, dovrà esserne fatta una nel 31 Dicembre di ciascun'anno con l'intervento del Presidente, del Segretario e di due membri del Consiglio, e alla presenza dei Sindaci, come prescrive il successivo articolo 55.

25. Al Presidente del Consiglio dovrà esser rimesso ogni volta il processo verbale delle fatte revisioni.

26. Il Direttore potrà sospendere, quando lo creda conveniente, gl'Impiegati della Cassa, rendendone conto al Presidente; ed anche provocare la loro destituzione.

27. Due Sostituti, da scegliersi sempre nel numero dei componenti

Digitized by Google

la Società, saranno accordati al Direttore perchè l'uno o l'altro di essi sia in grado di rappresentarlo in caso di assenza o d'impedimento.

28. La proposizione dei Supplenti spetterà al Direttore, come quello sul quale dovrà posare la responsabilità del servizio, anche per il tempo nel quale sarà supplito dai Sostituti.

29. L'approvazione della nomina dei detti Supplenti apparterrà al Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI.

Degli Ispettori

30. Gl'Ispettori, dei quali è parlato all'articolo 8, avranno l'incarico di sorvegliare le operazioni degli Impiegati nei giorni nei quali la Cassa sta aperta al pubblico, affinchè il servizio sia fatto con regolarità. Adempiranno per turno a tale incarico a forma del ruolo che dal Consiglio di amministrazione sarà pubblicato a principio d'ogni anno, e a forma dell'avviso che riceveranno in tempo prossimo alla loro ispezione. L'avviso conterrà inoltre la indicazione delle attribuzioni che loro appartengono.

31. Un Ispettore impedito potrà farsi supplire da altro Ispettore, dandone però avviso al Presidente.

32. Sulla porta d'ingresso dello Stabilimento si troverà in tutti i giorni in cui la Cassa sta aperta, indicato il nome del Socio di turno; questi dovrà scrivere il proprio nome sul libro del quale è parlato all'articolo 6, unitamente alle osservazioni che avrà luogo di fare nella sua ispezione.

TITOLO VII.

Della rinnuovazione delle Cariche

33. La carica di Presidente sarà quinquennale, e quella di Segretario settennale.

Digitized by Google

34. Dei nove membri che restano nel Consiglio di amministrazione, oltre il Presidente ed il Segretario, ogni anno se ne rinnuovano tre, cominciando dai più anziani.

35. I due componenti il suddetto Consiglio che si trovano i primi per ordine di ruolo, saranno Vice-Presidenti.

36. Il Direttore esercita le sue funzioni per un'anno.

37. Le incombenze degli Ispettori si limitano ad un anno.

38. I componenti il Consiglio di amministrazione, non però il Direttore della Cassa, potranno esercitare anche le funzioni d'Ispettore.

39. Il Presidente, il Segretario, gli altri componenti il Consiglio di amministrazione e il Direttore saranno eletti dalla intiera Società, espressamente riunita, la quale delibera nel modo indicato all'articolo 45.

40. Gl'Ispettori ed il loro turno saranno destinati annualmente dal Consiglio di amministrazione in conformità di quanto è prescritto all'articolo 30.

41. Chiunque sarà stato in una delle suddette cariche potrà esservi confermato a piacere della Società. Ad una prima elezione i Socj non potranno ricusare la carica senza giusti motivi: in caso di conferma nella medesima carica, sarà interamente rimesso alla loro scelta l'accettare o il ricusare.

TITOLO VIII.

Delle adunanze del Consiglio e della Società

42. Il Consiglio di amministrazione si adunerà tutte le volte che il bisogno lo esiga.

43. Per deliberare è necessario che siano presenti almeno sei dei Socj che compongono il suddetto Consiglio: quando sei soli siano presenti le deliberazioni dovranno esser prese alla unanimità; e qualunque sia il numero dei presenti al di là di sei, è necessario per la validità delle deliberazioni che vi concorrano sei voti almeno. Nei processi verbali di ciascuna adunanza dovranno essere notati i nomi dei Socj intervenuti.

44. La intiera Società si adunerà una volta nel mese di Dicembre

Digitized by Google

per nominare i nuovi Ufficiali, e i Sindaci dei quali sarà parlato al Titolo X, ed un' altra volta nel primo semestre di ciascun anno quando sia compito il rendimento di conti dell'anno antecedente per riceverne comunicazione, insieme con quella del rapporto dei Sindaci.

45. Per deliberare nelle adunanze della Società intierà basterà che i Socj presenti siano almeno ventuno, e le deliberazioni saranno prese a maggiorità assoluta.

46. Ogni Socio presente alle adunanze della Società rende il proprio voto e non più; essendo vietato di votare per un'altro Socio assente.

TITOLO IX.

Della Economia

47. L'epoche per versare, ridimandare e riscuotere i risparmj e i depositi, i limiti in più e in meno degli uni e degli altri, i frutti da corrispondersi ai ricorrenti alla Cassa, e quant'altro si riferisce agli impegni della Società col pubblico, continuerà ad esser soggetto alle regole approvate contemporaneamente al presente Regolamento, oltre quelle di che è fatta menzione nei Manifesti precedentemente pubblicati tuttora mantenuti in vigore, e riportate per istruzione dei ricorrenti alla Cassa in fronte ai libretti di credito.

48. La Società pubblicherà almeno ogni trimestre l'ammontare dei ricevuti versamenti e delle fatte restituzioni, e dopo la fine dell'anno un rendiconto generale della sua amministrazione, subitochè sia stato nelle debite forme approvato.

49. I denari incassati saranno al più presto impiegati per cura del Direttore, a forma delle istruzioni del Consiglio di amministrazione.

50. Quando per la domandata restituzione dei crediti dei ricorrenti alla Cassa, essa avrà bisogno prontamente di denari, il Direttore metterà fuori un *pagherò* sottoscritto da lui, dal Presidente e da un Vice-Presidente,

Digitized by Google

da due altri membri del Consiglio e dagli Impiegati nella Cassa, per essere scontato dalla Banca di Sconto al frutto usato da essa.

51. La somma dei *pagherò* che il Direttore avrà facoltà di mettere in corso (sempre però che lo esigano le circostanze della Cassa) non potrà oltrepassare quella di fiorini trentamila: quando bisognasse ottenere dalla Banca di Sconto una somma maggiore, vi dovrà, perchè possa esser dimandata, intervenire una deliberazione del Consiglio di amministrazione.

52. Gli avanzi della Cassa di risparmio non saranno mai divisibili fra i Socj. Serviranno per star di fronte alle spese dello Stabilimento, a qualche perdita per ritardi negli impieghi dei capitali, e a maggiormente assicurare l'interesse dei creditori della Cassa. Sarà peraltro in ciascun anno prelevata la decima parte degli utili netti realizzati per aggiungersi al fondo particolare di riserva costituito colla deliberazione sociale de' 14 Aprile 1839, e destinato alla corresponsione delle pensioni da assegnarsi agl'Impiegati della Cassa e loro famiglie, a forma delle norme approvate.

TITOLO X.

Del Sindacato dell' amministrazione

53. Ogni anno la Società eleggerà nel suo seno due Sindaci nel modo indicato agli articoli 44 e 45: ed appena fatte renderà note al pubblico le suo scelte.

54. Nessuno dei componenti il Consiglio di amministrazione, nè il Direttore, possono essere eletti all'uffizio di Sindaci.

55. I Sindaci nominati per rivedere l'amministrazione di ciascuna annata economica, dovranno assistere personalmente alla revisione di cassa, che deve farsi immancabilmente nel 31 Dicembre d'ogni anno.

56. Ai due Sindaci suddetti dovrà esser presentato il Bilancio dentro il dì 31 di Marzo, e a questo effetto se il Direttore non abbia ricevuto il Bilancio medesimo prima del 15 di detto mese di Marzo, assegnerà ai

Ragionieri della Cassa Centrale un termine di tempo non maggiore di quindici giorni ad essersi posti in corrente; al che mancando perderanno quelli dei Ragionieri suddetti che a giudizio del Direttore avranno colpa nel ritardo, lo stipendio dal giorno del termine spirato, fino a quello della effettiva consegna del Bilancio suddetto.

57. I prenominati Sindaci nel rivedere l'amministrazione dell'anno caduto si assicureranno che sia stata osservata la debita regolarità nell'andamento delle operazioni della Cassa, e che sia stato pienamente adempito a quanto prescrive il Regolamento attuale; e approveranno in nome della Società la gestione dell'anno suddetto, o faranno alla Società medesima, quando occorra, le necessarie dichiarazioni.

58. Essi debbono inoltre assicurarsi della esecuzione delle revisioni delle Casse affiliate volute dall'articolo 15 del presente Regolamento, e prender cognizione dei loro risultati, non meno che dei Bilanci delle dette Casse, sempre per l'anno anteriore a quello del quale ricorre il sindacato per la Cassa Centrale.

59. Avranno il diritto di dimandare ogni necessario schiarimento, e la comunicazione di qualunque libro o documento possa loro occorrere, sia riguardo alla Cassa Centrale, che alle affiliate.

60. Essi dovranno sottoscrivere il Bilancio dell'amministrazione: e in un rapporto diretto al Presidente del Consiglio daranno conto di ogni osservazione che avran luogo di fare durante l'operazione del sindacato. Se qualche irregolarità venisse talvolta da essi riconosciuta, si faranno una premura particolare d'indicarla, onde vi sia posto in tempo l'opportuno rimedio: e proporranno inoltre tutti quei miglioramenti che sembreranno loro utili ad indursi tanto nell'amministrazione, quanto nei sistemi di contabilità.

61. I Sindaci prima di fare il rapporto al Presidente e le dichiarazioni di che agli articoli 57, 58 e 60, chiederanno al Consiglio di amministrazione e al Direttore, secondo i casi, gli schiarimenti in scritto sulle avvertenze che avranno avuto luogo di fare.

Digitized by Google

TITOLO XI.

Della riforma dei Regolamenti

62. Alla metà dell'anno 1861 sarà posto in nuova discussione il presente Regolamento avanti al Consiglio che sarà a quell'epoca in attività, aumentato dei Socj che vi avranno avuta parte durante il quinquennio dal 1.° Gennajo 1857 al 31 Dicembre 1861. I cangiamenti che saranno reputati opportuni ad indurvisi dovranno essere sottoposti all'approvazione Sovrana, dietro le decisioni della sopra indicata Commissione; le quali per esser valide dovranno adottarsi con un numero di voti concordi equivalenti almeno a due terzi di quello degli individui che la compongono. Allorquando avrà luogo la revisione del presente Regolamento, come sopra fissata per l'anno 1861, sarà stabilito il periodo al termine del quale dovranno di nuovo prendersi in esame gli Statuti della Società.

63. Peraltro se anche dentro il quinquennio imperiosi ed urgenti motivi consigliassero a variare in più o in meno il frutto da pagarsi ai depositanti, non meno che le altre condizioni offerte dalla Cassa al pubblico, il Consiglio che sarà in carica al tempo in cui si manifesti una tale necessità, unito ai Socj che saranno stati membri del Consiglio stesso nella parte già decorsa del quinquennio, potrà prendere le convenienti deliberazioni, tanto a riguardo dei *risparmj*, quanto a riguardo dei *depositi*. Le quali per esser valide, e quindi portate ad effetto, dovranno andar soggette alle forme stesse stabilite all'articolo precedente per le deliberazioni della Commissione incaricata della quinquennale revisione dei Regolamenti, e pubblicate almeno tre mesi avanti.

64. Dalle medesime persone e colle medesime forme sarà deliberato intorno alla necessità, che in simili straordinarie congiunture possa avverarsi, di dover sodisfare ad esuberanti domande di restituzione con *cedole* della Cassa corrispondenti a crediti di essa contro le Comunità o altre pubbliche Amministrazioni, e da scadere nel medesimo tempo a norma del Manifesto del 14 Aprile 1848, o con quelle migliori modificazioni e regole, che potessero sembrare necessarie ed espedienti.

Digitized by Google

TITOLO XII.

Dello scioglimento della Società

65. Solamente circostanze maggiori potranno determinare lo scioglimento della Società, che non potrà mai dipendere dalla libera volontà dei Socj. Nel caso di scioglimento cagionato dalle sopra menzionate circostanze, tutti gli avanzi che si trovassero nell'Amministrazione, dovranno impiegarsi in opere di beneficenza da determinarsi dalla Società.

Digitized by Google

REGOLAMENTO GENERALE

PER

LE CASSE AFFILIATE

DI PRIMA CLASSE

Digitized by Google

1. Quando una Società (la quale dovrà esser sempre una Società anonima) voglia aprire in una città, terra o castello della Toscana una Cassa affiliata di prima classe, dovrà; 1.° ottenere sulle istanze del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale dall' I. e R. Governo la permissione nelle debite forme: 2.° giustificare che i membri componenti la Società suddetta non sono meno di trenta, e scelti fra le persone le più rispettabili e più probe del luogo nel quale la Cassa vorrebbe aprirsi: 3.° dimostrare che la popolazione locale non è inferiore a 4000 individui, senza contare alcuna parte della campagna, e che nel medesimo territorio comunitativo non esiste altra Cassa affiliata: 4.° costituire una dote, da concertarsi con il Consiglio di amministrazione di Firenze, perchè le sue rendite bastino alle spese amministrative, ma non mai minore di fiorini seimila: 5.° provare che abbia a sua disposizione persone capaci a tenere la scrittura, e a ben servire lo Stabilimento: 6.° mostrare che il Cassiere abbia da dare una garanzia da fissarsi caso per caso di concerto col Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale: 7.° giustificare di aver mezzi di soddisfazione del Consiglio suddetto per le trasmissioni e ritorni del denaro: 8.° almeno un mese avanti di cominciare le operazioni, far constare al Consiglio di amministrazione di Firenze dell' adempimento di tutte le precedenti condizioni; comunicargli il modo di ordinamento interiore che vuol darsi alla Cassa da aprirsi di nuovo, ossia il suo Regolamento particolare, onde sia esaminato e approvato dal Consiglio medesimo; rimettergli (riconosciuta da pubblico Notaro) la firma di quello o di quelli che dovran corrispondere colla Cassa Centrale; e aggiungere l' espressa dichiarazione di sottoporsi alle regole fissate nei Manifesti in varj

Digitized by Google

tempi pubblicati dal Consiglio di amministrazione, e riportate nel presente Regolamento generale.

2. L'affiliazione delle Casse di cui si tratta sarà concordata sempre per un tempo determinato. Allo spirare di esso potranno per altro tempo essere rinnuovate le condizioni medesime, o potrà sciogliersi la Società. Al termine del periodo dell'affiliazione potrà la Società sciogliersi ogni qualvolta sia stato in una adunanza generale, e nei modi voluti dal Regolamento particolare, deliberato lo scioglimento. All'opposto quando nell'adunanza medesima fosse deliberato di continuare l'associazione, i Socj dissenzienti non avranno diritto di ripetere le loro azioni; e volendosi ritirare, dovranno uniformarsi alle disposizioni del Regolamento suddetto.

3. Se l'affiliazione cessar debba all'effetto che la Cassa affiliata divenga Stabilimento indipendente, si osserveranno le seguenti regole. 1.° Almeno tre mesi avanti che abbia luogo la sua separazione dalla Cassa Centrale, a cura del Consiglio di amministrazione di questa ultima, dovranno essere pubblicate le nuove condizioni che, a forma dello Statuto approvato dal R. Governo, lo Stabilimento da ridursi indipendente intende offrire ai depositanti, e ciò per mezzo di avvisi da affiggersi nel luogo di residenza della Cassa che vuol separarsi, e da inserirsi per due volte nel Monitore Toscano. 2.° S'intenderà che accettino il nuovo Statuto e le nuove condizioni quei creditori della Cassa affiliata da ridursi indipendente, i quali non ridimanderanno nel termine di tempo come sopra indicato la restituzione delle somme loro spettanti. 3.° Per tutta la decorrenza del termine, di che al precedente § 1.°, dovrà nel modo preveduto dal successivo articolo 18 assistere le operazioni della Cassa, da rendersi indipendente, un Commissario eletto dal Consiglio d'amministrazione della Cassa Centrale. 4.° Questo Commissario sopravveglierà alla regolare liquidazione di tutti gl'interessi dell'Amministrazione della Cassa affiliata che cessa di esser tale, e al passaggio di quelli dei quali deve incaricarsi la nuova Amministrazione della Cassa ridotta indipendente: dopo di che solamente, e quando non rimangano pendenze non sodisfatte o sistemate, si farà luogo alla restituzione della dote ritenuta dalla Cassa Centrale, purchè consti del puntuale adempimento di tutti gli obblighi legittimamente contratti dalla Cassa che si riduce indipendente.

4. Se l'affiliazione debba cessare perchè la Cassa affiliata si sopprima, appena ne sia presa la deliberazione; 1.° dovrà di questa essere informato per mezzo del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale il R. Go-

Digitized by Google

verno; e dovrà altresì esserne avvertito il pubblico con avvisi da affiggersi nel luogo ove è la Cassa che si vuol sopprimere, e da inserirsi per due volte nel Monitore Toscano almeno tre mesi prima della soppressione. 2.° Dal momento della prima di tali pubblicazioni, e decorrendo il termine di tempo di che al precedente § 1.°, la Cassa da sopprimersi starà aperta nei giorni consueti, senza più accettare nuovi depositi, ma solamente per ricevere le disdette e per pagare. 3.° Un Commissario della Cassa Centrale assisterà le operazioni di liquidazione della Cassa da chiudere; e quando abbia esso riconosciuto che gl'impieghi dei capitali spettanti alla Cassa medesima siano fatti in conformità del Regolamento, potrà chiedere che dietro cessione di questi alla Cassa Centrale, essa somministri le somme necessarie a sodisfare le disdette dei Creditori della Cassa che cessa, o a star di fronte al debito nuovo che la Cassa Centrale sia per fare con quelli dei creditori suddetti che volessero voltare il loro credito piuttosto che riscuoterlo. 4.° Il Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale dovrà nel caso di che si tratta dare tutte le disposizioni occorrenti per la chiusura del bilancio finale, e per la liquidazione di ogni pendenza della Cassa da sopprimere. 5.° Compita la liquidazione, a bilancio approvato, e purchè consti del puntuale adempimento di tutti gli obblighi legittimamente contratti dalla Cassa che si sopprime, potrà essere restituita agli aventi diritto la dote o per intiero, o nella parte che resti disponibile.

5. Le Casse affiliate di prima classe offriranno ai ricorrenti le medesime condizioni della Cassa Centrale, sia quanto al frutto da corrispondersi sui *risparmj*, sia quanto ai limiti in più e in meno dei versamenti, sia quanto al tempo da decorrere da un versamento all'altro, sia quanto al limite delle somme da inscrivere sopra un libretto di credito; si conformeranno in una parola a tutte le regole praticate dalla Cassa Centrale, salve quelle particolarità in cui possa esser derogato a riguardo dei termini per la decorrenza del frutto e per le restituzioni, come verrà detto all'articolo 29. Inoltre le Casse di prima classe potranno ricevere i *depositi* di che nel Manifesto del 27 Dicembre 1842, osservate tutte le regole in esso prescritte, corrispondendo sopra questi *depositi* il frutto stesso che secondo i tempi verrà corrisposto dalla Cassa Centrale, ma limitando le somme da riceversi in deposito in una o più volte dalla stessa persona, a fiorini diecimila soltanto; bene inteso sempre che quando le regole concernenti tali depositi siano mutate dalla Cassa Centrale, alle medesime mutazioni debbano essere obbligate pure

Digitized by Google

le Casse affiliate di prima classe. Tutto ciò dovrà esser fatto conoscere al pubblico, unitamente alla notizia del giorno fissato per l'apertura della Cassa, mediante un Manifesto che, prima della sua pubblicazione, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale.

6. Se un creditore per *risparmj* di alcuna delle Casse affiliate di prima classe desidera di ricevere l'importare del suo credito dalla Cassa Centrale potrà ottenerlo, purchè si tratti di estinguere intieramente il libretto da lui posseduto, e purchè decorso tutto il tempo che, a forma del regolamento della Cassa affiliata debitrice, dee passare tra la disdetta ed il pagamento, venga dagli Amministratori della stessa Cassa debitrice dichiarato che nulla si oppone al pagamento: sempre inteso peraltro che questi pagamenti saran fatti dalla Cassa Centrale nei limiti delle somme dalle respettive Casse di prima classe confidate alla Centrale medesima.

7. E ugualmente, previa l'osservanza di ciascuna delle condizioni espresse nel precedente articolo, il possessore di un libretto rilasciato da una Cassa affiliata di prima classe potrà voltare contro la Cassa Centrale l'intiero credito rappresentato dal libretto medesimo. In tal caso la Cassa affiliata invece di pagare a contanti il libretto, nel ritirarlo consegnerà al portatore del medesimo un ordine sulla Cassa Centrale perchè gli sia da questa consegnato un libretto di ugual valore.

8. Dovranno di più gli Amministratori delle Casse di provincia di prima classe uniformarsi anche in seguito a quelle nuove disposizioni generali che la Cassa Centrale adottasse in avvenire, per ottenere con maggiore efficacia lo scopo benefico a cui tendono le Casse di Risparmio.

9. E allorquando accadesse che dovessero essere in qualche modo cangiate le condizioni offerte dalla Società della Cassa Centrale ai suoi ricorrenti, ai cangiamenti medesimi dovranno adattarsi le Casse affiliate di prima classe.

10. Per le module dei libretti da darsi ai portatori di *risparmj*, per quelle delle Cartelle di deposito e per quelle pure dei registri, per il modo di scrittura, per tutto l'andamento dell'amministrazione, e segnatamente per gl'impieghi dei capitali che volessero fare direttamente le Casse affiliate di prima classe, si conformeranno alla Cassa madre, seguendo in tutto le regole da essa osservate: ma in quanto alla ragione del frutto non avranno altro obbligo che quello di non andare al di sotto del minimum del frutto stabilito dalla Cassa Centrale.

Digitized by Google

11. Alla conservazione degli archivj delle Casse affiliate di prima classe si dovrà provvedere in un modo da concertarsi col Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale: e allorquando l'archivio non possa esser collocato nelle stanze della Cassa, dovrà ivi rimanere costantemente affisso un avviso firmato dal Presidente, nel quale sia indicato il luogo ove l'archivio medesimo viene custodito.

12. Gli Amministratori delle dette Casse affiliate avranno l'obbligo di procurare che la gestione di ogni anno sia sottoposta alla revisione dei Sindaci nominati dalle respettive Società, la di cui scelta, appena fatta, sarà resa nota al pubblico: e il Direttore della Cassa Centrale farà a spese della Cassa medesima eseguire le revisioni ad essa riservate, tostochè avrà ricevuti i bilanci delle dette Casse affiliate, al quale ufficio destinerà un impiegato della Cassa Centrale.

13. La compilazione dei bilanci delle Casse affiliate dovrà esser compita dentro il mese di Gennajo di ciascun anno, e a tutto il successivo Marzo dovranno essere esercitati i sindacati locali e inviati i bilanci alla Cassa Centrale, perchè nell'Aprile e mesi seguenti possano aver luogo le revisioni riservate alla Cassa Centrale medesima, per dar quindi di tutto a suo tempo comunicazione ai Sindaci di questa ultima.

14. Nei primi cinque giorni di Febbrajo, i Presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse affiliate dovranno immancabilmente informare la Direzione della Cassa Centrale che il bilancio è stato compito e presentato dal Ragioniere della Cassa respettiva o, in mancanza di ciò, che sia stato assegnato al Ragioniere stesso un termine di tempo non maggiore di quindici giorni ad essersi posto in regola. Spirato quel termine senza che il bilancio sia presentato, il Ragioniere ritardatario sarà privato del godimento del suo stipendio, che non comincerà a decorrere nuovamente per lui, se non che a bilancio ultimato e presentato.

15. Non saranno pagati alle Casse affiliate i soccorsi che potessero esser loro accordati dalla Cassa Centrale finchè non abbiano presentati i bilanci. Quando poi l'esibizione di essi, insieme col rapporto dei Sindaci locali e relativa deliberazione del respettivo Consiglio di amministrazione, non avesse avuto effetto prima della fine di Marzo, verrà negato qualunque straordinario soccorso, per quanto possa essere stato precedentemente promesso; e nella pubblicazione dei bilanci, che di tutte le Casse dovrà aver

Digitized by Google

luogo a spese della Cassa Centrale, sarà fatta menzione della Cassa affiliata rimasta in ritardo.

16. In caso di recidiva, il Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale delibererà, esaminate le speciali circostanze, se debba rinunziare alle sue relazioni con la Cassa affiliata di cui si tratta.

17. Prima che abbia luogo l'avvertita pubblicazione dei bilanci delle Casse affiliate, la Direzione della Cassa Centrale dovrà assicurarsi della loro esattezza, ed avrà diritto di esigere dagli Amministratori delle Casse di provincia tutti gli schiarimenti e notizie di cui potesse abbisognare, non esclusa la comunicazione di qualunque libro e documento, che le fosse necessario di consultare: ed all'occorrenza esigerà quelle correzioni che fossero indispensabili.

18. Dell'adempimento di tutte le condizioni qui sopra espresse avrà il Consiglio di amministrazione di Firenze sempre il diritto di assicurarsi. A tal fine potrà eleggere un Commissario permanente, o delegare volta per volta una persona di sua fiducia, a prendere straordinariamente cognizione dello stato e dell'andamento di ciascuna Cassa affiliata; al qual Commissario o Delegato dovranno gli Amministratori della Cassa affiliata rendere ostensibili i loro registri e la loro cassa, e quant'altro occorra per metterlo completamente al fatto delle operazioni della Cassa suddetta.

19. Sulla dote che debbono costituirsi le Casse affiliate di prima classe, e che dovrà esser versata nella Cassa Centrale, sarà per una quota da determinarsi caso per caso, accordato l'utile che la Cassa Centrale medesima ricava da alcuni capitali da essa impiegati nella Banca di Sconto di Firenze, finchè non sia esaurita la somma a tale oggetto destinata; sopra ogni rimanente sarà corrisposto lo stesso frutto al quale la Cassa Centrale dà imprestiti alle Comunità; e quando a tanto non giungano gli utili della Banca di Sconto, almeno il suddetto frutto pagato dalle Comunità sarà valutato sulla intera dote.

20 Gli utili sopra menzionati delle doti delle Casse affiliate, non meno che i guadagni sui frutti che riceveranno per i depositi dalla Cassa madre nel modo in appresso indicato all'art. 24, saranno destinati al pagamento delle spese di amministrazione delle Casse medesime.

21 Peraltro se il bilancio annuo farà conoscere qualche deficenza in alcuna Cassa affiliata, spetterà al Consiglio di amministrazione della Cassa

Digitized by Google

Centrale di esaminare in quali modi potrebbe esservi riparato. Quando occorresse esaurire a tale oggetto o tutta la dote, o tanta parte di essa che dalla rimanente non potesse ricavarsi di che far fronte alle spese di amministrazione in avvenire, la Cassa affiliata, previe le opportune liquidazioni, cesserà da qualunque relazione con la Cassa Centrale.

22. All'opposto se si verifichino avanzi, potranno gli Amministratori delle Casse affiliate disporne per il rimborso delle doti, quando debba aver luogo. Gli avanzi che essi ottenessero dopo un tal rimborso, dovranno erogarsi in opere di beneficenza, ma soltanto allorchè la Cassa cessasse dalle sue funzioni.

23. Le Casse affiliate, che ricevono tuttora un soccorso per le spese di amministrazione dalla Centrale, non potranno restituire la dote costituita dai loro Fondatori, finchè con gli avanzi proprj non si siano poste in grado di fare a meno degli indicati soccorsi.

24. Sui depositi che riterranno di loro proprietà nella Cassa Centrale riceveranno un frutto di un ottavo per cento inferiore a quello pel quale la Cassa madre dà imprestiti alle Comunità.

25. Le Casse affiliate di prima classe avranno il diritto di versare settimanalmente nella Cassa madre le somme che saranno loro confidate, e di ridimandarle quando il bisogno lo esiga. Questi versamenti riuniti insieme saranno considerati come un versamento unico fatto dalla Cassa affiliata, in testa della quale sarà aperto un unico conto corrente, e a cui sarà rilasciato un riscontro della partita di credito. Resta a tal fine derógato a favore delle suddette Casse affiliate alle disposizioni concernenti i limiti dei versamenti individuali e loro cumulo; ma per ciò che si riferisce al modo di computare il frutto nella misura stabilita dal precedente articolo, si terranno per le Casse affiliate le regole istesse che si osservano a riguardo dei singoli individui che versano nella Cassa Centrale.

26. Le Casse affiliate quando vogliano valersi delle somme depositate nella Cassa Centrale, ne faranno la dimanda al Direttore, distinguendo le somme dimandate per far fronte alle restituzioni dei *risparmj* e dei *depositi*, da quelle che dovessero essere impiegate in altro modo attivo per le medesime Casse affiliate.

27. Previa la sola disdetta di quindici giorni le Casse affiliate potranno ottenere tutte le somme occorrenti loro per far fronte alla restituzione dei *risparmj* ad esse ridimandati; e previa quella di ventuno riceveranno dalla

Digitized by Google

Centrale le somme necessarie ai pagamenti dei *depositi* richiesti alle Casse medesime. Quando poi si tratti di disdette date dalle medesime Casse affiliate alla Cassa Centrale per procurarsi mezzi di fare impieghi attivi, potranno colla disdetta di giorni quindici ottenere fino a fiorini millecinquecento; ma per le somme maggiori occorrerà una disdetta di quattro settimane, semprechè si tratti di valersi di somme versate dalle Casse affiliate nella Cassa Centrale a tutto l'anno 1846: quando poi si tratterà delle somme che saranno versate dalle Casse affiliate nella Cassa Centrale dal 1.° Gennajo 1847 in poi, potranno le affiliate ottenere colla disdetta precedente di quattro settimane fino a fiorini seimila per collocarli in altri impieghi attivi; ma sempre inteso che non possa farsi una nuova richiesta di tal genere finchè non sia sfogata la precedente col pagamento della somma disdetta: per le somme maggiori di fiorini seimila le restituzioni dovranno restare subordinate ai concerti da prendersi col Direttore della Cassa Centrale. La liquidazione dei frutti sarà fatta in tutti i casi soltanto quindici giorni prima del pagamento.

28. Nel Venerdì di ciascuna settimana la Cassa Centrale riceverà le somme che le saranno trasmesse dalle Casse affiliate, e restituirà quelle che dalle medesime le fossero richieste.

29. In conseguenza delle presenti disposizioni potranno le Casse affiliate (previa sempre l'approvazione del Consiglio di amministrazione di Firenze) modificare, quanto è necessario per mettersi al coperto di scapiti, le loro promesse verso i portatori di *risparmj*. Potranno cioè far correre in favore di essi i frutti sui versamenti solamente dal giorno in cui divengono fruttiferi alla Cassa madre; esigere una disdetta precedente anche per le restituzioni di somme non maggiori di fiorini venti; e quella di tre settimane avanti per le somme maggiori, riportando sempre la liquidazione dei frutti al giorno della disdetta.

30. La trasmissione del danaro dalle Casse affiliate alla Cassa madre, e viceversa, si farà per mezzo di mandati esigibili dai respettivi Cassieri. Nel primo caso la persona destinata alla Direzione della Cassa affiliata trasmetterà il mandato al Direttore della Cassa Centrale; nel secondo caso il Direttore della Cassa Centrale trasmetterà il mandato a chi dirige la Cassa affiliata.

31. Quindi il Consiglio di amministrazione della Cassa madre dichiara espressamente che essa non potrà riguardarsi come debitrice dei singoli ricor-

Digitized by Google

renti alle Casse affiliate di prima classe, ma di queste soltanto e per le somme corrispondenti ai mandati riscossi dal suo Cassiere; e inoltre che non sarà più debitrice alle suddette Casse affiliate delle somme corrispondenti ai mandati rilasciati a favore dei loro Cassieri.

32. Che se dalle ispezioni e visite fra l'anno, o dal sindacato di cui è detto all'articolo 18, apparisse la inosservanza di alcuna delle condizioni fissate nel presente Regolamento, per provvedere al buon andamento delle Casse affiliate potrà la Cassa Centrale, previo opportuno avviso da darsi al pubblico, ricusare di ricevere le somme che le fossero trasmesse da quella Cassa affiliata nella cui amministrazione fosse stata riconosciuta qualche irregolarità, fino a tanto che non giudichi il Consiglio della Cassa madre che alle irregolarità sopra dette sia stato preso un conveniente riparo, e si possa credere che non siano per riprodursi in avvenire: quando al contrario queste persistessero, sarà in facoltà della Cassa Centrale di dichiarare sciolta l'affiliazione, e troncata ogni relazione con l'affiliata. E in tal caso, qualora nel termine di tre mesi la Cassa affiliata non siasi posta in grado di adempire le condizioni dell'art. 3 del Regolamento, e per conseguenza non abbia ottenuto di poter divenire uno Stabilimento indipendente, e conseguita la facoltà di esistere con regolamenti suoi proprj, dovranno immediatamente applicarsi di diritto le norme fissate dall'articolo 4, si dovrà cioè procedere alle necessarie liquidazioni, e alla soppressione dello Stabilimento.

33. Le Casse affiliate di prima classe potranno avere dalla Cassa Centrale i registri di contabilità, i libretti di credito ed ogni altra cosa occorrente per la loro amministrazione, al prezzo al quale i suddetti oggetti vengono acquistati dalla preindicata Cassa Centrale.

34. All'occasione di mutazione nel personale dei Cassieri delle Casse affiliate già esistenti, dovrà esigersi dai nuovi Cassieri che offrano un modo atto, a giudizio del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale, a garantire la loro gestione.

35. Le autorizzazioni per la fondazione di Casse di Risparmio essendo sempre determinate dal concorso di circostanze, e dalla cognizione di persone che coll'andar del tempo possono mancare, saranno sempre accompagnate dalla indicazione di un termine, oltrepassato il quale non sarà altrimenti permesso di valersene.

REGOLAMENTO GENERALE

PER

LE CASSE AFFILIATE

DI SECONDA CLASSE

Digitized by Google

1. Le Casse affiliate di seconda classe, egualmente che quelle della classe prima, dovranno essere istituite sempre da una Società anonima formata nel luogo nel quale si vorrà aprire la Cassa con le debite Superiori autorizzazioni, da ottenersi sulle istanze del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale.

2. Le Società per le Casse di seconda classe dovranno esser composte per lo meno di dieci persone scelte fra le più probe e più rispettabili del luogo.

3. Non sarà il Consiglio di Firenze in obbligo di accettare l'affiliazione neppure di Casse di seconda classe, quando non si tratti di città o di luoghi che abbiano una popolazione almeno di 2400 individui, e quando sull'istesso territorio Comunitativo si trovi già altra Cassa affiliata.

4. Dovrà esser costituita alle Casse di seconda classe dai loro Fondatori una discreta dote da concertarsi col Consiglio di amministrazione di Firenze, onde supplire almeno in parte alle spese della loro gestione, ma non mai minore di fiorini mille.

5. Dai Fondatori di ciascuna di tali Casse dovrà essere giustificato di aver mezzi che siano di sodisfazione del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale per le trasmissioni e ritorni del danaro.

6. Per ogni Cassa affiliata di seconda classe sarà dal Consiglio suddetto determinato il modo di ordinamento interiore da darlesi, ossia il suo Regolamento particolare; e la Società che la fonderà dovrà prendere formale impegno di uniformarsi non tanto al suddetto primo Regolamento particolare, quanto a tutte le modificazioni ed aggiunte che agli Amministratori della

Digitized by Google

Cassa di Firenze comparisse successivamente opportuno di determinare.

7. Le firme delle persone che dovranno corrispondere colla Cassa di Firenze dovranno avanti il principio delle operazioni esser rimesse al Presidente del Consiglio della Cassa suddetta opportunamente riconosciute da pubblico Notaro.

8. L'ammontare dei risparmj raccolti nelle Casse di seconda classe dovrà sempre esser trasmesso nella sua totalità, nei giorni in cui sta aperta, alla Cassa Centrale, la quale somministrerà le somme di mano in mano occorrenti per le restituzioni che verranno dimandate. Così le Casse suddette si troveranno dispensate da qualunque pensiero per l'impiego dei danari da esse raccolti.

9. Dalle Casse affiliate di seconda classe saranno offerte ai ricorrenti le condizioni medesime della Cassa Centrale, sia quanto ai limiti in più o in meno dei versamenti, sia quanto al tempo da decorrere da un versamento all'altro: sarà però, in quanto si riferisca all'epoca da cui diverranno fruttifere le somme versate, e alle restituzioni da farsi, determinato l'occorrente caso per caso, avuto principalmente riguardo alla distanza da Firenze dei luoghi in cui si vorranno aprire tali Casse. Tutto ciò dovrà esser fatto conoscere al pubblico, unitamente alla notizia del giorno fissato per l'apertura della Cassa, mediante un Manifesto che prima della sua pubblicazione verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale.

10. Se un creditore per risparmj contro alcuna delle Casse affiliate di seconda classe desidera di ricevere l'importare del suo credito dalla Cassa Centrale potrà ottenerlo, purchè si tratti di estinguere intieramente il libretto da lui posseduto, e purchè decorso tutto il tempo che a forma del regolamento della Cassa affiliata debitrice deve passare tra la disdetta ed il pagamento, venga dagli Amministratori della stessa Cassa debitrice dichiarato che nulla si oppone al pagamento; ritenuto peraltro che questi pagamenti saranno fatti dalla Cassa Centrale semprechè si tratti di somme registrate nelle note originali dei versamenti trasmesse alla Centrale medesima.

11. E ugualmente, previa l'osservanza di ciascuna delle condizioni espresse nel precedente articolo, il possessore di un libretto rilasciato da una Cassa affiliata di seconda classe potrà voltare contro la Cassa Centrale l'intero credito rappresentato dal libretto medesimo. In tal caso la Cassa affiliata invece di pagare a contanti il libretto, nel ritirarlo consegnerà al

Digitized by Google

portatore del medesimo un ordine sulla Cassa Centrale, perchè gli sia da questa consegnato un libretto di ugual valore.

12. Due soli Impiegati saranno addetti alle Casse affiliate di seconda classe. Il primo colla qualificazione di Scrivano, eserciterà l' incumbenze riservate nella Cassa Centrale al Ragioniere Registratore. Il secondo sarà il Cassiere, e adempirà alle ingerenze inerenti ad un tal posto. La scelta di questi due Impiegati dovrà esser sempre approvata dal Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale, il quale fisserà di più caso per caso il modo da adottarsi onde resti garantita la gestione del Cassiere; e ciò non tanto allorchè si tratti di Casse di nuova istituzione, quanto ancora all'occasione di mutazione nel personale dei Cassieri delle Casse affiliate già esistenti. Non avranno Ragioniere perchè non saranno in obbligo di tenere altri registri di scrittura oltre gli scartafacci dello Scrivano e del Cassiere. Il libro dei conti dei creditori di queste Casse sarà tenuto in Firenze da un Impiegato della Cassa Centrale, alla quale unitamente alle somme incassate, come si è detto sopra all' art. 8, dovranno esser trasmesse per mezzo della Posta le corrispondenti note originali di versamenti, di disdette e di restituzioni compilate alla presenza stessa dei ricorrenti, e delle quali rimarranno i duplicati presso le stesse Casse affiliate, che verranno a fin d'anno rilegati, e si conserveranno unitamente agli altri libri.

13. Le spese di montatura del locale ove risiedono le Casse affiliate di seconda classe, non meno che quelle occorrenti per la stampa del Manifesto, del Regolamento particolare e di altre pubblicazioni che volessero farsi, dovranno essere a carico dei Socj che le compongono: le spese occorrenti per l' amministrazione delle medesime saranno a carico della Cassa Centrale, la quale erogherà in tale oggetto prima gli utili delle doti che saran loro localmente costituite, e supplirà coi proprj mezzi al rimanente.

14. Le module dei registri dei risparmj, ed i libretti per distribuirsi ai ricorrenti saranno quindi somministrati alle Casse affiliate di seconda classe dalla Cassa Centrale.

15. La trasmissione del danaro raccolto dalle Casse affiliate alla Cassa madre e viceversa, si farà per mezzo di mandati esigibili dai respettivi Cassieri. Nel primo caso la persona destinata alla direzione della Cassa affiliata trasmetterà il mandato al Direttore della Cassa Centrale; nel secondo caso il Direttore della Cassa Centrale trasmetterà il mandato a chi dirige la Cassa affiliata.

Digitized by Google

16. La Cassa Centrale non potrà riguardarsi come debitrice se non che delle somme le quali saranno registrate nelle note originali dei versamenti di risparmj delle Casse affiliate a lei trasmesse come all'art. 12, comunque possano essere incorsi errori nella indicazione dell'importare dei versamenti sui libretti consegnati ai ricorrenti.

17. La Cassa Centrale potrà sempre con quei mezzi che reputerà opportuni assicurarsi della regolarità delle operazioni delle Casse affiliate di seconda classe, e dell'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Però almeno una volta all'anno sarà fatta una revisione formale dei libri contenenti i duplicati delle note trasmesse alla Cassa Centrale; e in questa occasione saranno sottoposte a sindacato le operazioni tutte degl'Impiegati nella Cassa affiliata di seconda classe. Questo sindacato sarà tenuto da una persona eletta dal Consiglio di Firenze, e potrà essere anche del luogo in cui è stabilita la Cassa, purchè non appartenga alla Società che l'ha formata, e non sia uno dei suoi Impiegati. Il Consiglio medesimo delibererà, secondo i casi, se debba ordinarsi una revisione sul luogo ove risiedono le dette Casse affiliate, ovvero se a scanso di spese debbano essere invitati gli Amministratori delle medesime a trasmettere in Firenze alla Cassa Centrale le carte relative alla loro gestione.

18. L'affiliazione delle Casse di seconda classe sarà concordata sempre per un tempo determinato. Allo spirare di esso potranno per altro tempo essere rinnuovate le condizioni medesime, o potrà sciogliersi la Società, o infine potrà la Cassa passare dalla seconda alla prima classe, quando la Società institutrice abbia riuniti gli elementi necessarj per incaricarsi della gestione dello Stabilimento nel modo prescritto per le Casse della classe prima. Lo scioglimento della Società al termine del periodo dell'affiliazione potrà aver luogo quando sia deliberato in una adunanza generale e nei modi voluti dal Regolamento particolare. All'opposto quando in tale adunanza sia deliberato di continuare l'associazione, i Socj dissenzienti non avranno diritto a ripetere le loro azioni, e volendosi ritirare dovranno uniformarsi alle disposizioni del Regolamento suddetto. Lo scioglimento dovrà altresì aver luogo quando la Cassa Centrale rifiutasse di continuare nell'affiliazione, e sempre che la Cassa affiliata non sia già in grado di divenire uno Stabilimento indipendente.

19. Qualora quest'ultimo caso si verificasse, si osserveranno le seguenti regole. 1.° Almeno tre mesi avanti che abbia luogo la separazione di una

Digitized by Google

Cassa affiliata di seconda classe dalla Cassa Centrale, a cura del Consiglio di amministrazione di quest'ultima dovranno essere pubblicate le nuove condizioni, che a forma dello Statuto approvato dal R. Governo, lo Stabilimento da ridursi indipendente intende offrire ai depositanti; e ciò per mezzo di avvisi da affiggersi nel luogo di residenza della Cassa che vuol separarsi, e da inserirsi per due volte nel Monitore Toscano. 2.° S'intenderà che accettino il nuovo Statuto e le nuove condizioni quei creditori della Cassa affiliata da ridursi indipendente, i quali non ridimanderanno nel termine di tempo come sopra indicato la restituzione delle somme loro spettanti. 3.° Per tutta la decorrenza del termine, di che al precedente § 1.°, dovrà assistere le operazioni della Cassa da rendersi indipendente un Commissario eletto dal Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale. 4.° Questo Commissario sopravveglierà alla regolare liquidazione di tutti gl'interessi dell'amministrazione della Cassa affiliata che cessa di esser tale, e al passaggio di quelli dei quali deve incaricarsi la nuova amministrazione della Cassa ridotta indipendente.

20. Cessando poi l'affiliazione perchè una Cassa affiliata di seconda classe si sopprima, appena ne sia presa la deliberazione secondo i casi o dalla Cassa Centrale, o dalla Società locale; 1.° dovrà di questa essere informato per mezzo del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale il R. Governo, e dovrà altresì esserne avvertito il pubblico con avvisi da affiggersi nel luogo ov'è la Cassa che si vuol sopprimere, e da inserirsi per due volte nel Monitore Toscano almeno tre mesi prima della soppressione. 2.° Dal momento della prima di tali pubblicazioni, e decorrendo il termine di tempo sopra indicato, la Cassa da sopprimersi starà aperta nei giorni consueti, senza più accettare nuovi depositi, ma solamente per ricevere le disdette, per pagare e per accogliere le domande di coloro che volessero voltare il credito sulla Cassa Centrale. 3.° Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Centrale dovrà nel caso di che si tratta dare tutte le disposizioni occorrenti per la liquidazione di ogni pendenza della Cassa da sopprimere, sia derivante dai libretti in corso, sia relativa alla restituzione della dote, e potrà anche deputare un Commissario che assista sul luogo alle operazioni rese necessarie dalle suddette liquidazioni.

21. In ambedue i casi previsti nei precedenti articoli 19 e 20, e verificato che sia stato pienamente sodisfatto a quanto in essi si prescrive, sia per ridurre una Cassa affiliata di seconda classe indipendente, sia per

Digitized by Google

sopprimerla, sarà restituita la dote a chi l'avrà anticipata, sempre che non debba farsi fronte a spese dipendenti dal fatto della Società o dei suoi Impiegati, in contravvenzione di ciò che sia stato prescritto o approvato dal Consiglio della Cassa Centrale.

22. Gli utili ottenuti dalla gestione delle Casse affiliate apparterranno alla Cassa Centrale, che s'incarica delle loro spese di amministrazione.

23. Le autorizzazioni per la fondazione di Casse di risparmj essendo sempre determinate dal concorso di circostanze, e dalla cognizione di persone che coll'andar del tempo posson mancare, saranno sempre accompagnate dalla indicazione di un termine, oltrepassato il quale non sarà altrimenti permesso di valersene.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER I COLLETTORI

ADDETTI

ALLE CASSE DI RISPARMJ

Digitized by Google

1. Ove non siano, e non siano per fondarsi Casse affiliate alla Cassa Centrale di risparmj e depositi, possono essere stabiliti *Collettori di risparmj* per trasmetterli alle Casse esistenti con le regole quì appresso indicate.

2. La dimanda per la destinazione di un Collettore deve essere indirizzata al Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale, firmata almeno da dieci persone senza eccezione del paese nel quale esso dovrebbe raccogliere i risparmj.

3. Deve di più la dimanda essere accompagnata dall'adesione degli Amministratori di quella Cassa di risparmj, alla quale il Collettore intende di consegnare le somme raccolte.

4. Deve infine indicare la persona proposta per le ingerenze di Collettore, giustificando la sua accettazione, e rimettendo la di lui firma riconosciuta da un pubblico Notaro.

5. Resta in facoltà del Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale di approvare il Collettore proposto, e di autorizzare la Cassa affiliata designata nella dimanda a ricevere le somme da lui raccolte.

6. Il Collettore approvato può ricevere i danari che si vorrebbero affidare alla Cassa con cui corrisponde, e renderli quando sono richiesti, avvertendo che sia mantenuta in osservanza la regola di un versamento o di un ritiro per persona, sempre nei limiti fissati dai Regolamenti, e che i richiedenti siano tutti della sua Comunità.

7. Ad esso spetta l'incarico di eseguire nella destinata Cassa di risparmj i versamenti delle somme raccolte in nome delle varie persone a cui appartengono, dar le disdette e ricevere le restituzioni. Per tutte queste operazioni deve valersi di module a stampa uniformi, somministrate dalla

Digitized by Google

Cassa madre, e compilate sempre in doppio originale, perchè uno resti presso il Collettore per sua giustificazione, e l' altro sia consegnato alla Cassa con cui corrisponde. Se la Cassa affiliata è di prima classe, le operazioni per i versamenti, disdette e ritiri fatti dal Collettore si eseguiscono sui registri ad essa spettanti, come se tutte le persone che hanno avuto ricorso al Collettore si fossero presentate da loro stesse alla Cassa: se sarà di seconda classe le note esibite dal Collettore sono unite a quelle delle operazioni eseguite dalla Cassa stessa senza l' intermediario del Collettore; e i ragguagli sui libri si fanno dagl' Impiegati della Cassa madre.

8. I trasporti del danaro per versamenti o per ritiri, ugualmente che le consegne e trasporti dei libretti di credito sono a tutto carico e rischio del Collettore, non assumendo la Cassa di risparmj, con la quale esso corrisponde, nessuna responsabilità della sua gestione. La detta Cassa è debitrice soltanto delle somme effettivamente pagatele dal Collettore, e non è più responsabile di quelle restituite dopo il fatto pagamento.

9. La revisione a cui vanno soggette le Casse affiliate è estesa alla gestione dei Collettori, che con esse possono trovarsi in corrispondenza.

Digitized by Google